STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 71

Comunicazione delle qualificazioni - Impugnativa - Visione del rapporto informativo

Salvo quanto previsto dal precedente articolo 65 la nota di qualificazione e' comunicata al dipendente entro il 30 settembre di ciascun anno. L'eventuale mancanza commessa dopo la comunicazione della qualificazione, ma prima della fine dell'anno alla quale questa si riferisce, sospende l'efficacia della qualificazione stessa quando questa sia suscettibile di essere cambiata in base alle norme contemplate dall'art. 67. In tali casi la qualificazione gia' attribuita deve essere riveduta in relazione alla sanzione inflitta a conclusione del procedimento disciplinare. Avverso la qualificazione assegnatagli il dipendente puo' proporre ricorso all'autorita' competente, secondo la tabella annessa (allegato n. 11), entro quindici giorni dalla data di comunicazione. L'autorita' predetta, dopo i necessari accertamenti, decide sulla qualificazione da attribuire, con provvedimento motivato, che ha carattere definitivo. Qualora ne faccia richiesta, il dipendente ha diritto di prendere visione del rapporto informativo, comunque, al dipendente cui sia stata attribuita una qualificazione inferiore a quella di "lodevole", sono comunicate le rubriche del rapporto informativo sulle quali e' basata la qualificazione.

Versione in vigore dal 26 agosto 1967, non più in vigore dal 15 settembre 1974 · versione 9

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	IV — Rapporti informativi e qualificazioni. TITOLO SOPPRESSO DALLA L. 6 FEBBRAIO 1979, N. 42
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-71-comunicazione-delle-qualificazioni-impugnativa-visione-del-rapporto/versione/9

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it